COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16.10.1996
COM(96) 499 def.

96/0249 (CNS)
96/0250 (CNS)

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e
all'Istituto Monetario europeo

Diritto derivato

per l'introduzione dell'euro e

talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo all'introduzione dell'euro

(presentati dalla Commissione)

Diritto derivato

riguardante l'introduzione dell'euro e

talune disposizioni relative all'introduzione dell'euro

(Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e

all'Istituto Monetario europeo)

Il Consiglio europeo riunitosi nel dicembre del 1995 a Madrid ha messo a punto un quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica e ha chiesto di portare a termine, al più tardi entro la fine del 1996, il lavoro tecnico di preparazione per l'adozione di un regolamento del Consiglio che ponga in essere il quadro giuridico riguardante l'uso dell'euro. Nell'ambito di tale lavoro la Commissione trasmette, con il presente documento, due progetti di proposte di regolamento del Consiglio. I progetti allegati sono stati redatti conformemente ai principi su cui deve basarsi la normativa da adottare, conformemente al punto 9 del quadro di riferimento.

Il quadro giuridico è stato definito a seguito di intense consultazioni con i rappresentanti del settore privato e con il prezioso contributo dell'Istituto monetario europeo.

Le consultazioni svolte dai servizi della Commissione hanno posto in evidenza che i preparativi concreti per il passaggio alla moneta unica nei settori sia privato che pubblico presuppongono un chiarimento tempestivo del quadro giuridico riguardante l'euro con notevole anticipo rispetto all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Per talune disposizioni, in particolare quelle riguardanti la continuità dei contratti e l'arrotondamento, la certezza giuridica necessaria per il completamento tempestivo dei preparativi può essere conseguita solo se tali disposizioni vengono adottate ed entrano in vigore con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase.

L'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che autorizza l'adozione di " altre misure necessarie per la rapida introduzione della ... moneta unica" potrà essere utilizzato come base giuridica solo agli inizi del 1998, dopo che sarà stato deciso, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. Pertanto la Commissione propone, conformemente all'accordo raggiunto nel corso del Consiglio informale Ecofin svoltosi a Dublino nel settembre del 1996, di basare le disposizioni per le quali vi sia necessità urgente di certezza giuridica sull'articolo 235 del trattato e di adottare le altre disposizioni del quadro giuridico sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato.

La Commissione intende chiedere che un accordo politico in merito alle due proposte di regolamento sia sancito nella riunione del Consiglio europeo che si svolgerà a Dublino nel dicembre del 1996.

Alla presente comunicazione sono allegati i progetti di proposta riguardanti i regolamenti seguenti:

- Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro (articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato). L'obiettivo è definire le disposizioni legislative di carattere monetario per gli Stati membri senza deroga. Il regolamento, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1999, dispone la sostituzione delle monete nazionali con l'euro. Nel corso di un periodo transitorio, che si concluderebbe al più tardi in data 31 dicembre 2001, le monete nazionali degli Stati membri partecipanti sono ridefinite come suddivisioni dell'euro. Durante tale periodo l'unità euro e le unità monetarie nazionali saranno legalmente equivalenti. Il progetto di regolamento comprende norme per l'impiego dell'unità monetaria nazionale e dell'unità euro. Contiene inoltre le norme riguardanti le banconote e le monete metalliche in euro che verranno messe in circolazione al più tardi in data 31 dicembre 2001.

  L'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato prevede la consultazione della Banca centrale europea, sostituita, prima della sua istituzione, dalla consultazione dell'Istituto monetario europeo in forza dell'articolo 109 F, paragrafo 8. La consultazione del Parlamento europeo non è formalmente necessaria ma altamente auspicabile.

- Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (articolo 235 del trattato). L'obiettivo di questo regolamento è porre in essere quelle disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro che occorre adottare tempestivamente per via di un'urgente necessità di certezza giuridica. Il progetto di regolamento conferma che l'introduzione dell'euro non ha alcun effetto sulla continuità dei contratti o di altri strumenti giuridici. Viene inoltre confermato che a partire dal 1° gennaio 1999 1 ECU, definito come composto da un paniere di monete, diverrà 1 euro. Infine il progetto determina il grado di precisione col quale verranno fissati i tassi di conversione in data 1° gennaio 1999 e stabilisce le regole di arrotondamento per le conversioni tra l'euro e le unità monetarie nazionali.

  Il Parlamento europeo deve essere consultato conformemente all'articolo 235 del trattato. L'Istituto monetario europeo deve essere consultato conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del trattato.

RELAZIONE

1. Introduzione - considerazioni generali

Obiettivi principali delle proposte

Dato che, nell'ambito dei preparativi per l'UEM, ci si sta ormai occupando delle questioni pratiche, gli operatori chiedono in misura crescente che si faccia completa certezza giuridica sull'uso dell'euro con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase dell'UEM.

Il Consiglio europeo svoltosi a Madrid nel dicembre del 1995 ha riconosciuto questa necessità di certezza giuridica e ha previsto un quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica. Esso ha stabilito in particolare che un regolamento del Consiglio, i cui lavori tecnici preparatori saranno completati al più tardi entro la fine del 1996, entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 e porrà in essere il quadro giuridico per l'impiego dell'euro. Il Consiglio europeo ha inoltre confermato il principio della continuità dei contratti e la sostituzione con l'euro, al tasso di 1 a 1, di ogni riferimento all'ECU paniere.

La Commissione risponde alla necessità di certezza giuridica proponendo in questo testo disposizioni che dovrebbero costituire il quadro giuridico per l'impiego dell'euro.

Le disposizioni sono contenute in due diversi progetti di regolamento per la ragione illustrata in appresso.

L'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase prevede l'adozione di "altre misure necessarie per la rapida introduzione della ... moneta unica". Tuttavia questo articolo potrà essere utilizzato come base giuridica solo all'inizio del 1998, quando sarà stato deciso conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. Pertanto, le disposizioni da adottare in un futuro prossimo, per rispondere ad un'urgente necessità di certezza giuridica, sono basate sull'articolo 235 del trattato. Le altre disposizioni che definiscono le norme monetarie per gli Stati membri partecipanti sono basate sull'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato. Proponendo le predette norme già in questa fase, la Commissione crea le condizioni per il raggiungimento di un accordo politico in merito, cosicché la loro adozione formale nel 1998 potrà essere una semplice formalità.

Gli obiettivi del progetto di regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione **dell'euro sono:**

- confermare che a partire dal 1° gennaio 1999 i riferimenti all'ECU contenuti nei contratti e negli altri strumenti giuridici sono sostituiti da riferimenti all'euro al tasso di 1 a 1;

- confermare la continuità dei contratti che sono espressi nelle monete nazionali e in ECU e la cui durata oltrepassa il 1° gennaio 1999;

- determinare il grado di precisione con il quale i tassi di conversione verranno fissati irrevocabilmente il 1° gennaio 1999;

- stabilire le norme per l'arrotondamento.

Inoltre con questo progetto di regolamento viene introdotta nella legislazione comunitaria la denominazione "euro". Il riferimento alla decisione del Consiglio europeo in merito alla denominazione della moneta unica è incluso nei considerando.

Tra le conseguenze degne di nota del progetto di regolamento conviene citare le seguenti:

- conferma e garanzia per i mercati che la continuità dei contratti non sarà influenzata dall'introduzione dell'euro;

- conferma dei diritti e delle obbligazioni derivanti dai contratti che sono espressi in ECU definito come paniere di valute;

- agevolazione dei preparativi tecnici per il passaggio all'euro, in particolare nel settore della tecnologia dell'informazione.

Il progetto di regolamento relativo all'introduzione dell'euro persegue i seguenti obiettivi principali:

- determinare il calendario per il completamento del passaggio all'euro;

- sostituire le monete nazionali con l'euro a partire dal 1° gennaio 1999;

- stabilire un'equivalenza legalmente obbligatoria tra l'euro e le unità monetarie nazionali nel periodo in cui non saranno ancora in circolazione le banconote e le monete metalliche in euro;

- garantire che nel corso di questo periodo transitorio gli operatori economici privati avranno la facoltà, ma non l'obbligo, di utilizzare l'euro;

- stabilire le norme relative alla circolazione e alla protezione delle banconote e delle monete metalliche.

Questo progetto di regolamento garantisce inoltre agli operatori economici maggiore certezza circa:

- il calendario per il completamento del passaggio alla moneta unica;

- le possibilità di uso dell'euro nel corso del periodo transitorio sia nella sua denominazione che sotto forma di unità monetarie nazionali;

- il cambio delle banconote e delle monete nazionali con banconote e monete denominate in euro alla fine del periodo di transizione.

2. COMMENTI AGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEL [...] RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO

Articolo 1

Questo articolo contiene le definizioni di vari termini utilizzati in questo progetto di regolamento.

Il termine "strumenti giuridici" comprende tutti gli strumenti di rilevanza giuridica nei quali viene fatto riferimento a monete, unità monetarie o importi di unità monetarie. Tale termine include espressamente anche gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e monete, come ad esempio gli assegni.

Il termine "unità monetarie nazionali" definisce le unità delle monete degli Stati membri senza deroga che continuano ad essere utilizzate nel periodo transitorio.

I tassi di conversione possono essere adottati solo in data 1° gennaio 1999, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato (cfr. articolo 4).

Articolo 2

Questo articolo ha valore dichiarativo; conferma la sostituzione dei riferimenti all'ECU come paniere di valute, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento del Consiglio n° 3320/94/CE, con riferimenti all'euro ad un tasso di 1 a 1.

La definizione predetta dell'ECU è quella utilizzata in modo inequivocabile nella legislazione comunitaria. Per quanto riguarda l'uso dell'ECU nel diritto privato, si presume che le parti contraenti che utilizzano l'ECU senza averlo chiaramente definito intendano l'ECU secondo la definizione prevista dal diritto comunitario. Si può infatti presumere con una certa sicurezza che nella maggior parte dei casi le parti che hanno stipulato i contratti in ECU intendevano far riferimento all'ECU ufficiale, anche se ciò non risulta con la chiarezza adeguata dal testo del contratto. Tale presunzione è in linea con l'approccio adottato nella raccomandazione della Commissione 94/284/CE relativa al regime giuridico dell'ECU e dei contratti espressi in ECU in vista dell'introduzione della moneta unica europea. Tale presunzione rispetta pienamente la libertà contrattuale in quanto consente alle parti contraenti di concordare condizioni diverse, "eliminando" in tal modo la presunzione.

Questo articolo utilizza la denominazione "euro" per la moneta unica. Nei considerando è stato incluso un riferimento alla decisione del Consiglio europeo di Madrid in merito alla denominazione della moneta unica.

Il paragrafo 2 abroga il regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio. Tale regolamento diverrebbe in ogni caso privo di effetti all'inizio della terza fase, in virtù delle disposizioni del trattato ed in particolare degli articoli 109 G e 109 L, paragrafo 4.

Articolo 3

Questo articolo serve a confermare la continuità degli strumenti giuridici ed in particolare dei contratti; ha una funzione esclusivamente dichiarativa. Giacché l'UEM non può essere qualificata né come evento imprevedibile né come grave disordine, l'introduzione dell'euro non giustifica che si invochino principi giuridici quali "principle of frustration", "Wegfall der Geschäftsgrundlage", "théorie de l'imprévision" o principi aventi effetti analoghi. Il principio della continuità era già stato sottolineato dal Consiglio europeo di Madrid nell'ambito del quadro di riferimento riguardante il passaggio alla moneta unica.

Per "termini di uno strumento giuridico" si intendono in particolare i tassi di interesse previsti dai contratti finanziari ma anche tutte le altre condizioni.

La disposizione si applica ai contratti espressi nelle valute degli Stati membri partecipanti e in ECU, indipendentemente dal fatto che essi siano stati redatti secondo il diritto degli Stati membri partecipanti o di quello di Stati membri non partecipanti.

L'articolo contiene la formula "introduzione dell'euro" che già figura nell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato; il termine introduzione ha un significato più ampio di "sostituzione" e include la sostituzione dei riferimenti all'ECU con riferimenti all'euro, come previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

L'ultima frase garantisce l'osservanza del principio generalmente accettato della libertà contrattuale.

Articolo 4

Questo articolo stabilisce le regole riguardanti i tassi di conversione. Conformemente alla prima frase dell'articolo 109 L, paragrafo 4 i tassi stessi possono essere adottati solo in data 1° gennaio 1999.

Il primo paragrafo fa chiarezza sul tipo di tassi da fissare e sul numero di cifre significative; la seconda frase significa che un tasso, se calcolato da sinistra e a partire dalla prima cifra diversa da zero, è composto di sei cifre (da non confondere con il numero di decimali). Il Consiglio si impegna a fissare i tassi con questo grado di precisione. La scelta di sei cifre significative è in linea con le norme seguite nello SME.

Per evitare imprecisioni nelle conversioni, vengono fissati irrevocabilmente solo i tassi di conversione tra l'euro e le unità monetarie nazionali. I tassi bilaterali tra le unità monetarie nazionali saranno derivati da questi tassi di conversione.

Il paragrafo 2 stabilisce che gli operatori economici non debbono arrotondare i tassi di conversione quando effettuano le conversioni.

Il paragrafo 3 vieta l'uso dei tassi inversi, in quanto implicherebbe l'arrotondamento dei tassi e potrebbe dar luogo ad imprecisioni significative per via dell'effetto moltiplicatore dell'arrotondamento, in particolare se gli importi valutari in questione sono consistenti.

Il paragrafo 4 stabilisce un algoritmo vincolante per le conversioni tra unità monetarie nazionali giacché, conformemente alla definizione dei tassi di conversione di cui all'articolo 1, i tassi bilaterali non saranno definiti direttamente.

Articolo 5

Questo articolo stabilisce un certo numero di regole di arrotondamento per le conversioni di importi monetari tra euro e unità monetarie nazionali nonché tra le varie unità monetarie nazionali. Gli importi monetari in euro debbono sempre essere arrotondati al cent più vicino. Gli importi in unità monetarie nazionali debbono essere arrotondati all'unità divisionale più vicina o all'unità più vicina dell'unità monetaria nazionale. Continuano ad essere applicate le pratiche nazionali. Questa flessibilità consente in particolare a taluni paesi di continuare ad applicare pratiche per cui gli importi monetari vengono arrotondati ad unità diverse da quelle menzionate in questo articolo (ad esempio ad un multiplo dell'unità monetaria).

Articolo 6

Questo articolo stabilisce le condizioni di entrata in vigore. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 2 avrà effetto solo a partire dal 1° gennaio 1999.

3. COMMENTI AGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Articolo 1

Quest'articolo definisce le espressioni "Stati membri partecipanti", "strumenti giuridici", "tassi di conversione", "unità euro", "unità monetarie nazionali", "periodo transitorio", e "mercati organizzati".

L'espressione "Stati membri partecipanti" indica gli Stati membri senza deroga. Pur restando inteso che in linea di principio tutti gli Stati membri dell'UE partecipano alla terza fase dell'UEM, anche se secondo regole diverse, si è scelto di usare l'espressione "Stati membri partecipanti" al fine di migliorare la leggibilità del progetto di regolamento. L'enumerazione di tali Stati membri agevolerà il riconoscimento della "lex monetae" nei paesi terzi.

L'espressione "strumenti giuridici" comprende tutti gli strumenti di rilevanza giuridica nei quali viene fatto riferimento a monete, unità monetarie o importi di unità monetarie. Essa comprende in particolare ogni tipo di contratto, scritto o verbale, tra cui i contratti conclusi tacitamente e quelli impliciti nel comportamento delle parti.

A norma dell'articolo 109, paragrafo 4 del trattato, i tassi di conversione possono essere adottati solo il 1° gennaio 1999. Le norme che disciplinano l'adozione di tali tassi sono fissate dal regolamento [.....] del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro. Onde evitare problemi di arrotondamento, saranno fissati solo i tassi di conversione di un euro in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri. I tassi bilaterali dovranno essere calcolati sulla base di quelli relativi all'euro; il regolamento predetto contiene un algoritmo vincolante a tal fine. Non sarà fissato alcun tasso inverso per la conversione di un'unità monetaria nazionale in unità euro.

Durante il periodo transitorio l'euro come moneta degli Stati membri partecipanti può essere espresso in "unità euro" o in una delle "unità monetarie nazionali". Il concetto di "unità euro" serve a distinguere le espressioni decimali dell'euro in unità dell'euro stesso dalle espressioni non decimali dell'euro nelle unità monetarie nazionali. Le "unità monetarie nazionali" sono le valute degli Stati membri partecipanti, le quali erano monete a pieno diritto prima di essere sostituite dall'euro.

La fine del periodo transitorio dovrà essere determinata in un secondo tempo.

La definizione di "mercati organizzati" fa riferimento alla direttiva 93/22 CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. Essa abbraccia fra l'altro i mercati per lo scambio, la compensazione e il regolamento di: valori mobiliari trasferibili, quote in organismi d'investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, future finanziari, contratti a termine sui tassi d'interesse, swaps, opzioni su strumenti finanziari e strumenti di pagamento.

Articolo 2

La prima frase di questo articolo, in combinato disposto con l'articolo 17, introduce l'euro come moneta degli Stati membri partecipanti a partire dal 1° gennaio 1999. Il riferimento agli Stati membri (anziché all'Unione monetaria) serve a chiarire che l'euro è la moneta di ciascuno Stato membro. Ciò dovrebbe contribuire ad evitare ambiguità in merito alla continuità dei contratti, in particolare a livello internazionale.

Viene operata una distinzione tra la moneta (l'euro) e l'unità di conto nella quale deve essere misurato ogni importo (un euro). Come concordato nella riunione informale Ecofin di Verona nell'aprile 1996, l'euro è diviso in cento "cent". Nei considerando è spiegato che la scelta del nome "cent" non intende impedire che nella lingua corrente vengano usate delle varianti di tale nome, senza pregiudizio del principio che la denominazione della moneta unica e delle sue unità divisionali può essere decisa solo al livello comunitario.

Articolo 3

Disponendo la sostituzione delle ex monete nazionali con l'euro, ai tassi di conversione, questo articolo stabilisce un "legame ricorrente" tra ciascuna delle ex monete e quella nuova. Esso garantisce pertanto la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici in conformità del principio del nominalismo. La sostituzione delle ex monete nazionali degli Stati membri partecipanti avviene il 1° gennaio 1999. Le disposizioni transitorie che disciplinano lo status e l'utilizzo delle unità monetarie nazionali non interessano tale sostituzione ai fini giuridici.

Articolo 4

L'articolo 4 fissa l'unità di conto del SEBC, la quale non è precisata né dal trattato né dal protocollo sul SEBC.

Si noti che detto articolo, entrando in vigore solo il 1° gennaio 1999, non fissa l'unità di conto da utilizzare nel lasso di tempo compreso tra l'istituzione della BCE e l'inizio della terza fase. Ove si decidesse di utilizzare l'ECU paniere, che è l'unità di conto dell'Istituto monetario europeo, il progetto di regolamento relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro garantirebbe che l'unità di conto in questione sia l'euro a partire dal 1° gennaio 1999. Questo articolo avrebbe allora carattere dichiarativo.

Articolo 5

L'articolo 5 limita l'applicabilità degli articoli da 6 a 9 al periodo transitorio.

Articolo 6

L'articolo 6 introduce il concetto di unità monetaria nazionale definito all'articolo 1. Il primo periodo del paragrafo 1 introduce su base temporanea ulteriori divisioni dell'euro (oltre a quella, permanente, prevista dall'articolo 2). Il legislatore comunitario esercita così la propria competenza ad introdurre per la moneta unica tutte le divisioni che desidera. Le unità divisionali introdotte in tal modo possono essere pari a qualsiasi frazione di tale moneta ed avere qualsivoglia denominazione. Tale operazione può comportare fattori di conversione inferiori a 1. Le divisioni operate al livello nazionale rimangono in vigore.

Questo articolo prevede la possibilità di utilizzare la moneta unica non solo sotto il suo proprio nome ma anche sotto le denominazioni e nelle unità delle ex monete nazionali che diventano espressioni dell'euro.

La terza frase assicura che durante il periodo transitorio rimangano d'applicazione le disposizioni nazionali in materia monetaria compatibili col presente regolamento. Si tratta essenzialmente delle disposizioni relative alle banconote e alle monete metalliche.

Il paragrafo 2 chiarisce che ai fini giuridici è indifferente il fatto che uno strumento giuridico faccia riferimento all'unità monetaria nazionale o all'unità euro. In virtù di tale disposizione i contratti denominati in unità euro o in unità monetarie nazionali sono ugualmente validi.

Lo stesso vale per le disposizioni normative e per gli altri strumenti giuridici.

Articolo 7

Questo articolo riguarda esclusivamente gli strumenti giuridici costituiti anteriormente al 1° gennaio 1999. In assenza di esso sarebbe incerto, ad esempio, se un credito espresso in una moneta nazionale al 31 dicembre 1998 debba essere considerato il 1° gennaio 1999 un credito in euro espresso in unità euro o un credito in euro espresso in unità monetaria nazionale.

In forza di questo articolo, ad esempio, l'obbligo contrattuale di pagare 100 FRF diverrà il 1° gennaio 1999 l'obbligo di pagare l'importo corrispondente in euro (a norma dell'articolo 3), ma sotto la denominazione di 100 FRF. Il FRF sarà infatti un'unità divisionale dell'euro. Solo dopo il periodo transitorio i riferimenti degli strumenti giuridici alle unità monetarie nazionali dovranno essere intesi, a norma dell'articolo 14, come riferimenti all'unità euro (e pertanto obbligazioni da estinguere in unità euro).

L'articolo in parola mantiene lo status quo in materia di denominazioni. Esso non impedisce alle parti contraenti di modificare di comune accordo la denominazione di un'obbligazione contrattuale, né al legislatore di cambiare le denominazioni monetarie nelle normative. Inoltre, esso non eserciterà alcun effetto di moratoria sulla legislazione in genere.

Articolo 8

Questo articolo stabilisce un equilibrio fra il principio di "assenza di obbligo" e quello di "assenza di divieto" stabiliti dallo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid. Il primo paragrafo dispone che venga rispettata la denominazione di ciascuno strumento giuridico in unità euro o in unità monetarie nazionali. Esso dispone che l'unità monetaria prevista dallo strumento giuridico in questione (ad esempio un contratto o una normativa) sia utilizzata per compiere tutti gli atti previsti dallo strumento giuridico stesso (elaborazione di estratti conto e di fatture, pagamenti ecc.). Il paragrafo 1 assicura pertanto che gli operatori economici utilizzino solamente l'unità concordata, sia questa l'euro o una moneta nazionale, nonostante le disposizioni dei paragrafi seguenti.

Analogamente, il paragrafo 1 garantisce che le normative le quali prevedono l'impiego di una determinata unità monetaria, ad esempio per la pubblicazione dei bilanci, siano applicate nella denominazione da esse prevista.

Naturalmente, il paragrafo 1 non impedisce a un debitore di estinguere un debito denominato in unità euro effettuando un pagamento con banconote o monete metalliche denominate nella moneta nazionale avente corso legale nel luogo in cui tale pagamento viene effettuato, ove non sia stato espressamente escluso il pagamento per contanti.

Il paragrafo 2 conferisce alle parti la facoltà di accordarsi sull'impiego di una denominazione diversa da quella dello strumento giuridico su cui è basata la loro relazione contrattuale.

Il paragrafo 3 mira a rafforzare il carattere intercambiabile dell'euro e delle unità monetare nazionali per i pagamenti effettuati a credito di un conto bancario. Esso conferisce al debitore la facoltà di scegliere di pagare il proprio debito in unità euro o nell'unità monetaria nazionale prevista dal contratto. Questo paragrafo chiarisce anche che una banca la quale riceva un pagamento in moneta nazionale per un conto in euro e viceversa ha il diritto di effettuare le conversioni necessarie per l'accredito senza richiedere l'accordo del beneficiario. L'ambito d'applicazione di tale disposizione è limitato ai pagamenti nazionali in unità euro o nell'unità monetaria nazionale del paese interessato.

Il paragrafo 4 consente agli Stati membri di adottare provvedimenti intesi ad aumentare l'impiego dell'unità euro in due casi specifici, anche se tali provvedimenti possono comportare per taluni operatori economici l'obbligo di utilizzare l'unità euro. Il primo trattino riguarda i debiti pubblici e privati, esclusi i debiti non mobiliarizzati come i conti bancari e i prestiti. Il secondo trattino riguarda i mercati organizzati secondo la definizione dell'articolo 1.

Il paragrafo 5 conclude l'elenco delle eccezioni al principio dell'assenza di obbligo. La sua formulazione si basa sul paragrafo 2 dello scenario di riferimento adottato dal Consiglio europeo di Madrid, che recita: "il calendario [della generalizzazione dell'uso dell'euro per le operazioni del settore pubblico] sarà stabilito dalla legislazione comunitaria e potrebbe lasciare un certo margine di libertà ai singoli Stati membri."

Il paragrafo 6 conferma che ai fini delle disposizioni normative in materia di netting e tecniche simili l'unità euro e le unità monetarie nazionali devono essere considerate intercambiabili.

Articolo 9

Questo articolo conferma che durante il periodo transitorio le banconote e le monete metalliche nazionali continuano ad avere corso legale nel territorio nel quale avevano corso legale prima dell'inizio della terza fase. Esse cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio (vedi articolo 15)

Articolo 10

L'articolo 10 rispecchia le disposizioni dell'articolo 105 A del Trattato. La formulazione "immettono in circolazione" non pregiudica la decisione su chi sarà l'emittente delle banconote (la BCE o le Banche centrali nazionali). Le banconote in euro saranno le sole ad avere corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti, a differenza delle banconote nazionali.

Articolo 11

L'articolo 11 riguarda le monete metalliche. Poiché il trattato non si pronuncia in merito al corso legale delle monete metalliche, questo articolo conferisce loro tale caratteristica. Il limite del potere liberatorio delle monete metalliche è fissato a 50 monete metalliche, indipendentemente dal valore facciale di ciascuna moneta. L'articolo 11 non tratta del diritto degli Stati membri di coniare monete metalliche a scopi numismatici o commemorativi.

Articolo 12

L'articolo 12 dispone la tutela delle banconote e delle monete metalliche contro la contraffazione. Esso non fissa direttamente norme precise, ma obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni adeguate. Inoltre, esso non esclude che in futuro vengano presi provvedimenti comuni nell'ambito del primo o del terzo pilastro dell'Unione.

Articolo 13

Questo articolo enumera talune disposizioni che si applicano solo a decorrere dalla fine del periodo transitorio, per una durata determinata o indeterminata.

Articolo 14

Le unità monetarie nazionali cessano di esistere al termine del periodo transitorio. Questo articolo conferma che a partire da tale data i riferimenti a tali unità monetarie contenuti negli strumenti giuridici esistenti al termine di detto periodo devono intendersi come riferimenti all'unità euro, a norma degli articoli 2 e 3. Esso chiarisce che non è necessaria la "ridenominazione" materiale, cioè la riformulazione degli strumenti giuridici i quali facciano ancora riferimento alle ex unità monetarie nazionali, affinché tali strumenti rimangano validi. In determinati casi possono tuttavia esservi altre ragioni che rendono opportuna o addirittura indispensabile tale ridenominazione materiale. Ad esempio, il legislatore nazionale dovrà adeguare ufficialmente i riferimenti alle unità monetarie nazionali contenuti nelle normative.

Dopo la fine del periodo transitorio, le ex unità monetarie nazionali non potranno più essere usate validamente per la conclusione di contratti od altro, poiché il riferimento ad un'ex unità monetaria nazionale in un nuovo contratto costituirebbe un riferimento non più riconosciuto dalla legislazione comunitaria.

Articolo 15

L'articolo 15 mira ad agevolare la sostituzione delle vecchie banconote e monete metalliche con quelle nuove al termine del periodo transitorio. Le banconote e le monete metalliche nazionali continueranno a circolare ed avranno corso legale per sei mesi al massimo a decorrere dalla fine del periodo transitorio. Al fine di consentire flessibilità, questo articolo prevede che gli Stati membri possano abbreviare tale lasso di tempo a seconda della velocità alla quale la transizione può essere completata nel proprio territorio.

Articolo 16

L'articolo 16 lascia agli Stati membri la competenza di determinare per quanto tempo dopo la fine del periodo transitorio essi continueranno ad accettare le banconote e le monete metalliche da essi emesse e coniate nella propria unità monetaria nazionale. Gli Stati membri potranno prendere decisioni diverse a seconda delle norme e degli usi nazionali. Essi potranno anche decidere di accettare le banconote e le monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale per un periodo di tempo indeterminato.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO

(PRESENTATA DALLA COMMISSIONE)

Proposta di
regolamento del Consiglio | |
relativo a talune disposizioni
per l'introduzione dell'euro

96/0249 (CNS)

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che il Consiglio europeo ha confermato nel corso della riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre 1995 che la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999, come previsto dall'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato; che, conformemente all'articolo 109 K del trattato, gli Stati membri che adotteranno l'euro come moneta unica sono gli Stati membri senza deroga;

(2) considerando che il Consiglio europeo ha inoltre deciso che la denominazione della moneta europea sarà "euro"; che la denominazione specifica "euro" sarà utilizzata in luogo dell'espressione generica "ECU" utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea; che l'euro come moneta degli Stati membri senza deroga sarà suddiviso in cento unità divisionali denominate "cent";

(3) considerando che un regolamento del Consiglio che definisca il quadro giuridico relativo all'uso dell'euro dovrebbe essere adottato sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, non appena sia noto quali sono gli Stati membri senza deroga; che alla data d'inizio della terza fase il Consiglio, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato adotterà i tassi di conversione irrevocabilmente vincolati;

(4) considerando che per garantire il buon funzionamento del mercato comune e il passaggio alla moneta unica è necessario assicurare agli operatori del mercato di tutti gli Stati membri certezza giuridica in relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro, con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase;

(5) considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, di adottare le "altre misure necessarie per la rapida introduzione della ... moneta unica", può essere utilizzato come base giuridica solo quando sia stato deciso, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica; che pertanto è necessario fondarsi sull'articolo 235 quale base giuridica per le disposizioni che necessitano urgentemente di certezza giuridica;

(6) considerando che l'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n° 3320/94[1] del Consiglio cesserà al 1° gennaio 1999 di essere definito come paniere di valute e l'euro diverrà una moneta a pieno titolo; che la decisione del Consiglio riguardante l'adozione dei tassi di conversione non modificherà di per sé il valore esterno dell'ECU; che di conseguenza un ECU, definito come composto da un paniere di valute, diverrà un euro; che il regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio diventa pertanto obsoleto e deve essere abrogato; che per quanto riguarda i riferimenti all'ECU contenuti negli strumenti giuridici di diritto privato si presumerà che le parti abbiano voluto intendere l'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio; che le disposizioni sulla continuità possono raggiungere l'obiettivo di garantire certezza giuridica ai mercati solo se entrano in vigore quanto prima;

(7) considerando che è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità degli strumenti giuridici non è influenzata dall'introduzione di una nuova moneta; che il principio della libertà contrattuale deve essere rispettato; che per rafforzare la certezza giuridica e la chiarezza è opportuno confermare esplicitamente che il principio della continuità degli strumenti giuridici ed in particolare dei contratti si applica tra le ex monete nazionali e l'euro, oltre che tra l'ECU, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito dal regolamento (CE) 3320/94 del Consiglio, e l'euro; che ciò comporta in particolare che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore;

(8) considerando che la conferma esplicita del principio di continuità contribuirà inoltre al riconoscimento della continuità dei contratti nelle giurisdizioni dei paesi terzi;

(9) considerando che il termine "contratto" utilizzato per la definizione degli strumenti giuridici include tra l'altro i contratti scritti e quelli verbali, quelli conclusi tacitamente e i contratti impliciti nel comportamento delle parti;

(10) considerando che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato, adotterà i tassi di conversione dell'euro nei confronti di ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri senza deroga; che questi tassi di conversione saranno da utilizzare per qualunque conversione tra l'euro e le unità monetarie nazionali o tra le unità monetarie stesse; che per qualunque conversione tra le unità monetarie nazionali dovrebbe essere utilizzato un algoritmo fisso;

(11) considerando che l'introduzione dell'euro richiede l'arrotondamento di importi monetari; che l'indicazione tempestiva delle regole di arrotondamento è essenziale per consentire che venga preparata tempestivamente la transizione senza intoppi verso l'Unione economica e monetaria;

(12) considerando che, per ottenere un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione conviene che i tassi di conversione siano definiti con sei cifre significative; che un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto da sei cifre;

---

[1] Regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ECU a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (GU n° L 350 del 31.12.1994 pag.27).

(13) considerando che conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del trattato, l'IME deve essere consultato in merito a qualunque proposta di atto normativo comunitario che rientri nella sua competenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

- "tassi di conversione": i tassi di conversione irrevocabilmente fissati adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;

- "unità monetarie nazionali": le unità delle monete degli Stati membri senza deroga, definite dalle rispettive normative in materia monetaria in vigore il giorno precedente l'inizio della terza fase;

- "unità euro": unità della moneta unica adottata dagli Stati membri senza deroga al 1°gennaio 1999.

Articolo 2

(1) A partire dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione si presume che i riferimenti all'ECU contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio.

(2) Il regolamento (CE) n° 3320/94 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 3

L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.

Articolo 4

(1) I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri senza deroga. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

(2) I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

(3) I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

(4) Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale.

Articolo 5

Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che è esattamente a metà tra il valore superiore e inferiore, la somma viene arrotondata per eccesso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO

(PRESENTATA DALLA COMMISSIONE)

Proposta di
regolamento del Consiglio
relativo all'introduzione dell'euro 96/0250 (CNS)

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento [...] del Consiglio ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ECU negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che se necessario occorrerà prendere in considerazione l'opportunità di adottare, in altri campi del diritto, provvedimenti riguardanti ad esempio la doppia esposizione dei prezzi e le commissioni di conversione;

(2) considerando che il Consiglio europeo ha deciso alla riunione di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 che la denominazione della moneta europea è "euro"; che la denominazione specifica "euro" sarà utilizzata in luogo dell'espressione generica "ECU" utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea; che l'euro in quanto moneta degli Stati membri senza deroga sarà diviso in cento unità divisionali denominate "cent"; che la scelta del nome "cent" non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri;

(3) considerando che a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione il Consiglio prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro;

(4) considerando che ogniqualvolta uno Stato membro divenga, conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro senza deroga, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, prende le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato;

(5) considerando che, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute;

(6) considerando che le disposizioni normative sono da interpretare tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali;

(7) considerando che il termine "contratto" utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tra l'altro i contratti scritti e verbali, quelli conclusi tacitamente e quelli impliciti nel comportamento delle parti;

(8) considerando che al fine di preparare una transizione ottimale verso l'euro occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unità monetarie nazionali saranno definite come unità divisionali dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l' unità euro e le unità monetarie nazionali;

(9) considerando che l'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti; che ciò non impedisce alle Banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni;

(10) considerando che durante il periodo transitorio suddetto gli strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali; che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista; che al fine di assicurare il buon funzionamento dei sistemi di pagamento è necessario stabilire eccezioni a tale regola generale; che gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di prendere, se del caso, provvedimenti atti a ridenominare in unità euro il debito in essere ed a modificare l'unità di conto utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati;

(11) considerando che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'impiego dell'unità euro, ma possono imporlo solo sulla base di norme comunitarie;

(12) considerando che a norma dell'articolo 105 A del trattato il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;

(13) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione;

(14) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che per motivi pratici può rivelarsi opportuno introdurre le banconote e le monete metalliche in euro già poco prima del termine del periodo transitorio;

(15) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio suddetto, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento [...] del Consiglio si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o posteriormente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile; che a partire dalla fine del periodo transitorio le ex unità monetarie nazionali non sono più valide ai fini della costituzione di nuovi strumenti giuridici;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni seguenti:

- "Stati membri partecipanti ": (Paesi A, B...);

- "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

- "tassi di conversione": i tassi di conversione irrevocabilmente fissati, adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;

- "unità euro": unità monetaria definita all'articolo 2, seconda frase;

- "unità monetarie nazionali": le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, definite dalle rispettive normative in materia monetaria in vigore il giorno precedente l'inizio della terza fase;

- "periodo transitorio": periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 al più tardi;

- "mercati organizzati": mercati per lo scambio, la compensazione e il regolamento su base regolare di qualsiasi strumento elencato nella sezione B dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE[2] relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, compresi i sistemi per lo scambio, la compensazione e il regolamento di strumenti di pagamento su base regolare.

---

2 Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 del 11.6.1993, pag. 27).

Parte II

SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

Articolo 2

La moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

Articolo 3

L'euro sostituisce, ai tassi di conversione, le monete degli Stati membri partecipanti.

Articolo 4

L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

Parte III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Gli articoli da 6 a 9 seguenti si applicano durante il periodo transitorio.

Articolo 6

(1) L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, rimane d'applicazione la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

(2) Ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro.

Articolo 7

La sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti non ha di per sé per effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

Articolo 8

(1) Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale vengono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro vengono compiuti in unità euro.

(2) Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.

(3) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo può essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

(4) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

- ridenominare in unità euro il debito in essere (obbligazioni e debito mobiliarizzato) denominato in unità monetarie nazionali;

- consentire ai mercati organizzati di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all' unità euro.

(5) Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo in conformità di un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

(6) Le norme nazionali che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni monetarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Articolo 9

Le banconote e le monete denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i limiti territoriali in vigore nel giorno precedente l'inizio della terza fase.

Parte IV

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

Articolo 10

A decorrere dal 1° gennaio 2002 al più tardi, la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Senza pregiudizio dell'articolo 15, dette banconote sono le uniche banconote a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

A decorrere dal 1° gennaio 2002 al più tardi, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità preposta al conio e delle persone designate dalla normativa nazionale dello Stato membro che le ha immesse in circolazione, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete in un singolo pagamento.

Articolo 12

Gli Stati membri partecipanti adottano sanzioni adeguate contro la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

Articolo 14

I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione e alle regole di arrotondamento stabilite dal regolamento [...] del Consiglio.

Articolo 15

Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i rispettivi limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

Articolo 16

Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

Parte VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato finanziario

La presente proposta non esercita alcun impatto sul bilancio della Comunità europea.

Allegato piccole e medie imprese

I due progetti di regolamento eserciteranno effetti diretti su tutti i cittadini e su tutti i settori economici. Tali effetti saranno particolarmente sensibili nel settore bancario e in quello della distribuzione, nei quali i cittadini potranno constatare direttamente i cambiamenti sotto il profilo commerciale.

La portata degli adeguamenti richiesti per le imprese sarà variabile. Le piccole e medie imprese potranno trovare i costi dell'adeguamento proporzionatamente più elevati qualora non abbiano pianificato la transizione con sufficiente anticipo. La Commissione sta collaborando strettamente con le imprese interessate al fine di individuare gli eventuali problemi con maggiore precisione.

ISSN 0254-1505

COM(96) 499 def.

DOCUMENTI

IT 09 10 01

N. di catalogo : CB-CO-96-524-IT-C

ISBN 92-78-10380-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo